



COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 24/04/2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Antonio Antonica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 56

data: 17/04/2007

OGGETTO: Assegnazione in uso di locali presso la ex sede comunale di Piazza Castello, 8. Associazione Pro Loco.

L'anno duemilasette addi diciassette del mese di Aprile alle ore 18,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Avv. L. Roberto FELLINE nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presente
1) FELLINE Luigi Roberto	Sì
2) DEGAETANI Luigi	Sì
3) BASSI Donato	Sì
4) DORIA Massimo	Sì
5) SANTO Luigi Salvatore	Sì
6) SERAFINI Anna Rita	Sì
7) STELLA Francesco	Sì

Totale 7 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE
Data: <u>17.04.2007</u>
Il Responsabile del Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere:
Data: _____
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: Assegnazione in uso di locali presso la ex sede comunale di Piazza castello 8. Associazione Pro Loco.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia con lettera in atti prot. n. 5202/07 ha richiesto un locale presso la ex sede di piazza Castello 8 quale sede della Pro Loco di Torre dell'Orso per poter svolgere la propria attività durante il periodo invernale, dichiarandosi disponibile ad attivare un servizio di informazione turistica, tramite le n. 3 unità del servizio civile disponibili per il Comune di Melendugno a partire da marzo 2007 e assumendosi l'onere e le spese del collegamento telefonico, necessario per la connessione ad internet;

CONSIDERATO:

- che lo Statuto Comunale prevede la necessità di valorizzare, promuovere e sostenere le attività delle locali associazioni;
- che la suddetta associazione non ha finalità di lucro ;
- è possibile assegnare una stanza al primo piano in quanto non utilizzata alle seguenti condizioni:
 1. durata un anno non tacitamente rinnovabile;
 2. utilizzo gratuito del collegamento telefonico anche per le attività dell'unione;

VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime

DELIBERA

- di concedere per i motivi e le finalità di cui in premessa all'Associazione di cui in narrativa, nella persona del suo Legale rappresentante, la disponibilità della stanza al primo piano della ex sede comunale di Piazza Castello, 8, contraddistinta dal n. 6 apposto sullo stipite della porta d'ingresso, più l'uso dei servizi igienici;
- di concedere detto uso sulla base dell'allegato schema di convenzione;

CON votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente con votazione separata e parimenti unanime ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI LOCALE COMUNALE SITO
IN PIAZZA CASTELLO 8**

L'anno 2007 il giorno del mese di _____

tra

- il **Comune di Melendugno** (comodante) con sede in San Nicola, 6 C.F. 80010060756 rappresentato dal responsabile del settore amministrativo, _____;
- e
- **Associazione** in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, nato a(C.F.) e residente in :.....;

PREMESSO

Che con deliberazione di G.C. n _____ del _____ si stabiliva di affidare in comodato all'associazione suddetta n° 1 locale e precisamente la stanza n° _____, del piano primo, dell'immobile comunale sito in Piazza Castello 8 come sede per l'attività dell'associazione.

Tra le parti come sopra costituite si conviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 1803 del Codice

Civile quanto segue:

Art. 1 - L'Amministrazione Comunale concede in comodato d'uso all' Associazione _____ a decorrere dalla data odierna e fino al _____ il suddetto locale sito al piano primo, dell'immobile comunale sito in Piazza Castello 8 contraddistinto dal n. 6 apposto sullo stipite della porta d'ingresso. Il presente contratto non è tacitamente rinnovabile in quanto l'assegnazione del suddetto locale è da intendersi in via sperimentale.

Art. 2 - IL locale suddetto con inclusi i servizi igienici e le aree di pertinenza verranno utilizzate dal comodatario per lo svolgimento delle attività dell'Associazione.

Art. 3 - Il comodatario :

- è tenuto a custodire e conservare i locali con diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa senza il preventivo assenso del comodante.
- È responsabile per il danneggiamento del bene comodato se questo dipende da sua colpa.
- Sono a suo carico le spese di natura ordinaria necessario per l'utilizzo dei locali, in particolare questi si impegna ad assicurare le pulizie e la ordinaria manutenzione dei locali e dei servizi igienici a questi vicini, in base ad accordi con le altre associazioni presenti in detto stabile .
- Si impegna ad effettuare come corrispettivo dell'uso del locale attività di promozione turistica assicurando la presenza di n. 3 volontari del servizio civile e ad assumere a proprio carico le spese relative al collegamento telefonico, che potrà essere utilizzato anche dall'Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca;

Art.4 - Il Comune pone a suo carico le spese per le utenze idriche, elettriche e di riscaldamento. Il comodatario dichiara di aver esaminato i locali e di averli trovati adatti al proprio uso esenti da difetti che possono influire sulla salute di chi vi svolgerà attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza allo stesso stato.

Art. 5 - Ogni variazione allo stato non potrà essere fatta dal comodatario senza il preventivo consenso scritto del Comune .

Art. 6 - L'Ente proprietario potrà in qualunque momento ispezionare i locali concessi .

Art. 7 - L'inadempienza di una delle clausole della presente convenzione produrrà per il Comune il diritto a chiedere e ottenere la risoluzione anticipata del rapporto: in particolare costituirà motivo di immediata risoluzione del rapporto il compimento da parte dei soci dell'associazione o comunque propri ospiti di atti vandalici, di danneggiamento ai locali comunali ed in ogni caso il mancato rispetto delle norme di civile convivenza tra i soci delle varie associazioni ospitate nell'immobile.

Art. 8 - Il presente contratto verrà registrato solo in caso di uso.

Art. 9 – Il comodatario si assume l'esclusiva responsabilità in riferimento ad eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzazione dei locali o dalle attività in essa espletate. Per tutta la durata del rapporto il comodatario sarà considerato in termini di legge consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Art. 10 -Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.

Melendugno li, _____